**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 73°** **Roma - Sabato, 14 maggio 1932 - Anno X** **Numero 111**



TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



**AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia.**

**Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del fascicolo contenente l'Indice generale dell'edizione economica anno 1931.**

**Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia — palazzo di via Arenula - Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1932

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CONCORSI**



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1932, n. 458.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1643, che modifica l'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, riguardante la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche in Montecelio (Roma).**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1643, che modifica l'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, riguardante la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche in Montecelio (Roma).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 25 aprile 1932, n. 459.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, che approva la convenzione per la concessione di esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, col quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 14 ottobre 1931 fra lo Stato e la Società anonima italiana per le ferrovie del Sud-Est per la concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1932, n. 460.

**Affidamento dell'organizzazione e direzione dei corsi di cultura e di lingua per stranieri all'Istituto interuniversitario italiano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 1892, con il quale l'Istituto interuniversitario italiano, in Roma, è eretto in ente morale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di attribuire all'Istituto interuniversitario italiano una funzione direttiva di coordinamento e di disciplina nei riguardi di tutti i corsi di cultura e di lingua per stranieri, frequentati anche da connazionali, in Italia, funzione specificamente determinata anche dall'art. 1 dello statuto dell'Istituto stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

All'Istituto interuniversitario italiano, in Roma, (eretto in ente morale con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1892) è affidata l'organizzazione e la direzione di tutti i corsi di cultura e di lingua per stranieri, frequentati anche da connazionali, istituiti e da istituirsi in Italia, eccettuati quelli

della Regia università italiana per stranieri di Perugia e quelli dell'Ente morale « Opera Montessori ».

Le somme comunque destinate alla istituzione e al funzionamento dei corsi sono amministrate dall'Istituto interuniversitario italiano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1932 - Anno X*
*Atti del Governo, registro 320, foglio 32.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 29 marzo 1932, n. 461.

**Norme circa la formazione dell'organico del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 giugno 1931, n. 674, sulla proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Ritenuta la necessità di emanare, a' termini dell'art. 2 della legge predetta, norme circa la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari ed il loro trattamento economico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per la giustizia, per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico del Tribunale speciale per la difesa dello Stato risulta dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

I trasferimenti interni e la destinazione alle singole cariche, eccettuate quelle di presidente e di procuratore generale, e ai singoli uffici del personale assegnato al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, sono disposti con decreto del presidente del Tribunale speciale, il quale può prescindere, nella destinazione di cui sopra, dal grado militare o civile rivestito dal personale nelle Amministrazioni di provenienza.

Art. 3.

Il personale militare o civile dei ruoli delle Amministrazioni statali, addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, è considerato, durante tale destinazione, nella posizione di comandato, in deroga a qualsiasi disposizione generale o speciale che preveda il collocamento fuori quadro o fuori ruolo.

È peraltro consentito il collocamento fuori ruolo:

*a*) di due magistrati e di due cancellieri della Giustizia militare, a decorrere dall'esercizio 1932-33, e di altri tre magistrati pure della Giustizia militare, con effetto dall'esercizio 1933-34;

*b*) dei magistrati e cancellieri dell'ordine giudiziario ordinario e militare che siano destinati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato in eccedenza al numero di quelli rispettivamente addettivi alla data del presente decreto.

Art. 4.

Ai fini dello stato giuridico e del trattamento economico e di quiescenza, il personale delle Forze armate addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato è considerato, per il periodo in cui presta servizio presso il Tribunale stesso, in servizio effettivo.

Al presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato è attribuito, durante l'incarico, il grado secondo della gerarchia anche se nell'Amministrazione di provenienza appartenga a grado inferiore.

Al personale militare e civile addetto al Tribunale è corrisposta una indennità speciale in misura e con la decorrenza che sarà determinata con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze. Essa è comprensiva di qualsiasi altra indennità di cui il personale medesimo fruisse per cariche o funzioni tenute presso l'Amministrazione di provenienza.

Art. 5.

È posta a disposizione del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato la somma annua di L. 200.000, da erogarsi per gli scopi e con le modalità che verranno stabilite con successivo decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

A tale fabbisogno sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio tutte le variazioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1932 - Anno X*
*Atti del Governo, registro 320, foglio 61.* — MANCINI.

**Tabella annessa al R. decreto 29 marzo 1932, n. 461, concernente l'organico del personale addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato.**

| | |
|---|---|
| Presidente | N. 1 |
| Procuratore generale | » 1 |
| Vice presidente addetto | » 1 |
| Vice presidenti | » 3 |
| Giudici effettivi e supplenti | » 12 |
| Vice procuratore generale | » 1 |
| Sostituti procuratori generali | » 6 |
| Consiglieri di revisione | » 3 |
| Presidente Commissione istruttoria | » 1 |
| Vice presidente Commissione istruttoria | » 1 |
| Giudici effettivi e supplenti della Commissione istruttoria | » 3 |
| Capo ufficio istruzione | » 1 |
| Ufficiali istruttori | » 8 |
| Giudici relatori | » 5 |
| Capi uffici polizia giudiziaria | » 2 |
| Ufficiali di polizia giudiziaria | » 8 |
| Ufficiale d'amministrazione | » 1 |
| Segretario di presidente | » 1 |
| Cancellieri od ufficiali di polizia giudiziaria addetti | » 3 |
| Cancelliere capo | » 1 |
| Cancellieri | » 8 |
| Ufficio censura e grazie | » 1 |
| Ufficio storico | » 1 |
| Totale | N. 73 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Primo Ministro*:
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*:
MOSCONI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1932, n. 462.

**Proroga fino all'8 agosto 1932 del termine stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante provvedimenti per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 85, recante provvedimenti per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese;
Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1455, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 6 del citato decreto-legge;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di prorogare ulteriormente il termine predetto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il termine stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, è ulteriormente prorogato di sei mesi e cioè fino all'8 agosto 1932.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *maggio* 1932 - *Anno X*
*Atti del Governo, registro* 320, *foglio* 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 maggio 1932, n. 463.

**Modificazione del dazio doganale dei semi di corozo e di palma dum e di quello delle automobili.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il dazio doganale del corozo e semi di palma dum, e delle vetture automobili in relazione alle condizioni della industria nazionale e degli scambi internazionali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il dazio del 15 per cento sul valore, di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, il dazio generale sul corozo e semi di palma dum (voce 640) anche tagliati in fette o in dischi per la fabbricazione dei bottoni, è stabilito in L. 103 con coefficiente di maggiorazione 0,8 il quintale, e quello sugli autoveicoli con o senza carrozzeria da qualunque motore azionati, per trasporto di persone, pesanti fino a 700 chilogrammi (voce 520 *a*-1) è unificato col dazio della successiva voce 520 *a*-2 in L. 1470 il quintale.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel repertorio doganale le disposizioni occorrenti per l'applicazione delle modificazioni stabilite dal presente decreto.

Art 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *maggio* 1932 - *Anno X*
*Atti del Governo, registro* 320, *foglio* 62. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 31 marzo 1932.
**Proroga fino al 31 agosto 1932 dei poteri conferiti al commissario dell'Opera Cardinal Ferrari.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 17 febbraio 1931 con il quale venne disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Opera Cardinal Ferrari di Milano e venne preposto alla gestione dell'ente un commissario nella persona del gr. uff. Augusto Marri;
Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il periodo di straordinaria gestione del predetto Ente per dar modo al commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato ai poteri conferiti al sig. gr. uff. Augusto Marri, commissario dell'Opera Cardinal Ferrari di Milano, è prorogato dal 18 agosto 1931 a tutto il mese di agosto 1932-X.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *aprile* 1932 - *Anno X*
*Registro n.* 1 *Corporazioni, foglio* 314. — BETTAZZI.

**(3154)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1932.
**Tassa di scambio sulle acque gassose ed acque minerali artificiali da tavola e determinazione di nuovi canoni di tassa.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 11 del R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, concernente norme per l'applicazione della tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali;

Ritenuta l'opportunità di variare i canoni fissi di tassa annuale per i detti prodotti, al fine di stabilire una più equa distribuzione dell'onere tributario rispetto ai singoli contribuenti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1932, la tassa di scambio sulle acque gassose e sulle acque minerali artificiali da tavola, di produzione nazionale, è dovuta, a norma del R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, in base ai canoni e giusta i criteri di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, che sostituiscono le tabelle *A* e *B* di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562.

Art. 2.

Le fabbriche dei detti prodotti, poste in Comuni di classe dalla *E* alla *I* limitrofi a Comuni appartenenti a classi superiori, che siano accertate agli effetti della imposta di ricchezza mobile per un reddito netto di categoria *B* definitivo non inferiore a L. 4000, sono soggette, per determinazione del competente Ufficio del registro, a mente del successivo art. 3, allo stesso canone di tassa di scambio stabilito per le fabbriche di pari reddito mobiliare, che hanno sede nel rispettivo Comune di classe superiore.

Art. 3.

Gli Uffici del registro, tenuta presente la ubicazione delle singole fabbriche, la importanza delle medesime ed il luogo prevalente di smercio del prodotto, determinano quali fabbriche, nell'àmbito della propria giurisdizione, siano da considerarsi situate in Comune limitrofo ai fini del trattamtento di cui al precedente art. 2.
Tale determinazione è notificata al contribuente, con la indicazione del maggior canone di tassa dovuto.
Avverso la determinazione medesima è ammesso ricorso, nel termine perentorio di giorni venti dalla data della notificazione, all'intendente di finanza, il quale decide in via definitiva.

Art. 4.

Per la determinazione ed eventuale revisione dei canoni di tassa relativi a fabbriche di acque gassose e minerali artificiali poste in Comuni di classe *D, E, F,* gli Uffici del registro applicheranno le norme stabilite al riguardo dal R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, per le fabbriche con sede in Comuni di classe *A, B, C*.

Art. 5.

Resta ferma ogni altra norma del R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, che non sia contraria al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1932 - Anno X

*Il Ministro*: MOSCONI.

## FABBRICHE

**TABELLA A.**

| FABBRICHE | CLASSI DI COMUNI (Art. 11 R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comuni di classe A (Con popolazione di oltre 500.000 abitanti) | Comuni di classe B (Con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti) | Comuni di classe C (Con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti) | Comuni di classe D (Con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti) | Comuni di classe E (Con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti) | Comuni di classe F (Con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti) | Comuni di classe G (Con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti) | Comuni di classe H (Con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti) | Comuni di classe I (Con popolazione fino a 5000 abitanti) |
| | Canone annuo di tassa di scambio per ogni fabbrica | | | | | | | | |
| | Lire | Lire | Lire | Lire | Lire | Lire | | | |
| 1. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) non inferiore a L. 120.000. | 100.000 | 85.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 | 50.000 | | | |
| 2. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 120.000 ma non a L. 100.000. | 85.000 | 75.000 | 70.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | | | |
| 3. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 100.000 ma non a L. 90.000. | 75.000 | 65.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | | | |
| 4. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 90.000 ma non a L. 80.000. | 65.000 | 55.000 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 25.000 | | | |
| 5. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 80.000 ma non a L. 70.000. | 55.000 | 45.000 | 40.000 | 35.000 | 25.000 | 20.000 | | | |
| 6. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 70.000 ma non a L. 60.000. | 45.000 | 35.000 | 30.000 | 28.000 | 20.000 | 18.000 | | | |
| 7. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 60.000 ma non a L. 50.000. | 38.000 | 30.000 | 27.000 | 24.000 | 18.000 | 16.000 | | | |
| 8. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 50.000 ma non a L. 40.000. | 30.000 | 25.000 | 22.000 | 20.000 | 16.000 | 13.000 | | | |
| 9. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 40.000 ma non a L. 30.000. | 24.000 | 20.000 | 18.000 | 16.000 | 13.000 | 10.000 | Canone unico di L. 300 | Canone unico di L. 250 | Canone unico di L. 200 |
| 10. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 30.000 ma non a L. 20.000. | 18.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 10.000 | 8.500 | | | |
| 11. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 20.000 ma non a L. 15.000. | 12.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | | | |
| 12. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 15.000 ma non a L. 10.000. | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 4.500 | 4.000 | 3.500 | | | |
| 13. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 10.000 ma non a L. 8.000. | 6.000 | 5.000 | 4.500 | 3.500 | 3.000 | 2.500 | | | |
| 14. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 8.000 ma non a L. 6.000. | 4.500 | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | | | |
| 15. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 6.000 ma non a L. 4.000. | 3.000 | 2.500 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | 800 | | | |
| 16. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 4.000 ma non a L. 2.500. | 2.500 | 2.200 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | | | |
| 17. — Fabbriche con reddito netto di ricchezza mobile (Categoria *B*) inferiore a L. 2.500. | 2.000 | 1.500 | 1.300 | 1.000 | 800 | 400 | | | |

TABELLA B.

APPARECCHI DA BANCO.

| CLASSI DI COMUNI (Art. 11 R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175) | Esercizi aventi apparecchi da banco | Canone annuo di tassa di esercizio per singolo esercizio Lire |
|---|---|---|
| Classe A (con popolazione di oltre 500.000 abitanti) | 1) Esercizi extra o di lusso<br>2) Id. di 1ª categoria<br>3) Id. di altre categorie | 1.200<br>800<br>500 |
| Classe B (con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti) | 1) Esercizi extra o di lusso<br>2) Id. di 1ª categoria<br>3) Id. di altre categorie | 1.000<br>500<br>350 |
| Classe C (con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti) | 1) Esercizi extra o di lusso<br>2) Id. di 1ª categoria<br>3) Id. di altre categorie | 500<br>400<br>300 |
| Classe D (con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti) | Esercizi in genere aventi apparecchi da banco | 300 |
| Classe E (con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti) | Id. | 240 |
| Classe F (con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti) | Id. | 120 |
| Classe G (con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti) | Id. | 60 |
| Classe H (con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti) | Id. | 50 |
| Classe I (con popolazione fino a 5.000 abitanti) | Id. | 30 |

NOTA. — La popolazione dei Comuni dev'essere calcolata in base ai dati del censimento 1931 pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1932-X.

*Il Ministro:* MOSCONI.

(3156)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1932.

**Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ospizio dell'Addolorata » in Roma.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1931, col quale fu prorogato fino al 1° aprile 1932 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ospizio dell'Addolorata », con sede in Roma;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 1° luglio 1932.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 aprile 1932 - Anno X

p. *Il Ministro:* ARPINATI.

(3152)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1932.

**Proroga del termine stabilito per la stipulazione dei contratti dei mutui concessi in applicazione del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132 (passività agrarie onerose).**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante disposizioni per agevolare l'estinzione e la trasformazione delle passività agrarie onerose;

Veduto il decreto interministeriale 29 dicembre 1931 con il quale si è provveduto a prorogare al 30 aprile 1932 il termine utile, stabilito al 31 dicembre 1931 dall'art. 4 del citato Regio decreto-legge, per la stipulazione dei contratti dei mutui concessi in applicazione del decreto-legge medesimo;

Considerata l'opportunità di consentire una ulteriore proroga del termine predetto;

Decreta:

Il termine ultimo per la stipulazione dei contratti dei mutui concessi in applicazione del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione e la trasformazione delle passività agrarie onerose, è prorogata al 31 dicembre 1932.

Roma, addì 30 aprile 1932 - Anno X

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:*
ACERBO.

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

(3165)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 4327.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Emilio figlio del fu Massimino e di Castellan Teresa, nato a Nave S. Rocco di Zambana il 9 agosto 1894, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto vale anche per i figli minori del signor Stenech Emilio.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2780)

N. 4319.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Anna figlia del fu Gottardo e della fu Dallatorre Romana, nata a Zambana il 23 gennaio 1880, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2781)

N. 4322.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Luigi figlio del fu Antonio e della fu Camelli Caterina, nato a Nave S. Rocco di Zambana il 9 novembre 1863, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto vale per la moglie e i figli minori del signor Stenech Luigi.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2782)

N. 4325.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Giovanni Battista figlio di Giovanni Battista e di Tezzele Eugenia, nato a Nave S. Rocco di Zambana il 21 agosto 1892, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2783)

N. 4325.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Giovanni Battista figlio del fu Antonio e della fu Osti Caterina, nato a Nave S. Rocco di Zambana il 16 agosto 1841, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto vale anche per la moglie del signor Stenech Giovanni Battista.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2784)

N. 4325.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Quirino figlio di Giovanni Battista e di Tezzele Eugenia, nato a Nave S. Rocco di Zambana il 28 ottobre 1898, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2785)

N. 4325.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Maria figlia di Giovanni Battista e di Tessele Eugenia, nata a Nave S. Rocco di Zambana il 17 aprile 1897, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2786)

N. 4327.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Artemio figlio del fu Massimino e di Castellan Teresa, nato a Nave S. Rocco di Zambana il 13 dicembre 1908, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2787)

N. 4324.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Giuseppina figlia di Giovanni e di Castellan Rosa, nata a Nave S. Rocco di Zambana il 1° gennaio 1909, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2788)

N. 4324.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Giovanni figlio del fu Antonio e della fu Devigili Orsola, nato a Nave S. Rocco di Zambana il 19 giugno 1878, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del signor Stenech Giovanni.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2789)

N. 4324.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Vittorio figlio di Giovanni e di Castellan Rosa, nato a Nave S. Rocco di Zambana il 7 agosto 1906, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2790)

---

N. 4326.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Albino figlio del fu Carlo e di Stenech Rosa, nato a Nave S. Rocco di Zambana il 15 giugno 1905 è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2791)

---

N. 4326.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Beniamino figlio del fu Carlo e di Stenech Rosa, nato a Nave S. Rocco di Zambana il 4 gennaio 1910, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2792)

---

N. 4326.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Stenech Rosa figlia del fu Giuseppe e della fu Cainelli Rosa, nata a Nave S. Rocco di Zambana il 3 giugno 1870, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno X

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2793)

---

N. 4323.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Giuseppe figlio di Luigi e della fu Viola Maria, nato a Nave S. Rocco di Zambana il 18 aprile 1892, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie del signor Stenech Giuseppe.

Trento, addì 2 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PIOMARTA.

(2794)

---

N. 50-184 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Petric Giovanni fu Antonio e di Vrcon Maria, nato a Vipacco il 4 gennaio 1890 e residente a Vipac-

co, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petruzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Petric Cristina fu Antonio Puc, nata a Verpogliano il 7 agosto 1899, moglie;
Petric Giovanni, nato a Verpogliano il 14 dicembre 1920, figlio;
Petric Carolina, nata a Verpogliano il 9 maggio 1922, figlia;
Petric Branco, nato a Verpogliano il 14 novembre 1924, figlio;
Petric Veronica, nata a Verpogliano il 30 aprile 1926, figlia;
Petric Maria, nata a Verpogliano il 6 marzo 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(2929)

N. 50-183 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Petric Antonio di Antonio e di Pregelj Giovanna, nato a Duple - Vipacco il 17 settembre 1901 e residente a Duple - Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petruzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Petric Giulia di Fortunato Nusdorfer, nata a Slappe l'11 marzo 1905, moglie;
Petric Antonio, nato a Slappe il 12 dicembre 1929, figlio;
Petric Bernarda, nata a Slappe il 30 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1931 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(2930)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 10 maggio corrente, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32 ed ai bilanci di alcune aziende autonome, per detto esercizio finanziario nonchè altri indifferibili provvedimenti, e la convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio medesimo.

(3166)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 106.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 12 maggio 1932 - Anno X

| | |
|---|---|
| S. U. America (Dollaro) | 19.37 |
| Inghilterra (Sterlina) | 71.35 |
| Francia (Franco) | 76.60 |
| Svizzera (Franco) | 379.40 |
| Albania (Franco) | |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.74 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.75 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 17.35 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 58 — |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 3.92 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.652 |
| Grecia (Dracma) | |
| Jugoslavia (Dinaro) | |
| Norvegia (Corona) | 3.65 |
| Olanda (Fiorino) | 7.927 |
| Polonia (Zloty) | 219 |
| Rumenia (Leu) | 11.72 |
| Spagna (Peseta) | 157 — |
| Svezia (Corona) | 3.68 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Oro | 373.75 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 71.875 |
| Id. 3,50 % (1902) | 68.25 |
| Id. 3 % lordo | 45 — |
| Consolidato 5 % | 82.075 |
| Buoni novennali. Scadenza 1932 | 100.025 |
| Id. id. Id. 1934 | 99.675 |
| Id. id. Id. 1940 | 97.525 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 83.35 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 %<br>» | 214257<br>188897 | 50 —<br>290 — | Guelfo Pietro fu *Domenico* dom. in Sale Castelnuovo (Torino). | Guelfo Pietro *Gio Battista* fu *Michele-Domenico*, dom. come contro. |
| 3.50 % | 668970 | 350 — | Clerico *Stella* fu Domenico moglie di Caporaso Luigi, dom. in Roma. | Clerico *Anna-Maria-Stella* fu Domenico, moglie ecc. come contro. |
| » | 377292 | 343 — | Flammia Rosa di *Michele*, moglie di Serluca Antonio di Giovanni, dom. in Ariano di Puglia (Avellino) vincolata. | Flammia Rosa di *Angelo-Michele*, moglie ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 151078 | 590 — | Ferrari Enrico ed Adele fu Angelo minori sotto la p. p della madre Cristiani Beatrice di *Severino*, ved. Ferrari, dom. in Voghera (Pavia). | Ferrari Enrico ed Adele fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Cristiani Beatrice di *Serafino*, ved. ecc. come contro. |
| 3.50 %<br>» | 640233<br>640234 | 133 —<br>31.50 | Pantaleone *Rubina* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Villalba (Caltanissetta). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Pantaleone Angelo di Calogero. | Pantaleone *Cherubina* di Angelo, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf. vital. come contro. |
| Cons. 5 % | 78869 | 115 — | Intestata come la precedente, libera. | Intestata come la precedente, libera. |
| » | 375424 | 1.490 — | Blasi *Leonetta* fu *Bernardino-Guido*, minore sotto la p p. della madre Canali Marina fu Filippo ved. Blasi, dom. in Monte Castrilli (Perugia). | Blasi *Maria-Franca-Leonetta* fu *Guido, detto anche Bernardino-Guido*, minore ecc. come contro. |
| 3.50 % | 454444 | 234.50 | Tollet Paolina-Antonietta-Elisa fu Claudio-Onorato-Casimiro, nubile, dom. in Parigi; con usufr. a Guglielmazzi Maria-Lucia fu *Francesco*, ved. di Tollet Claudio-Onorato-Casimiro, dom. in Parigi. | Intestata come contro; con usufrutto a Guglielmazzi Maria-Lucia fu *Luigi-Antonio-Maria*, ved. ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 349017 | 330 — | Tacchetti Margherita fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Blasich *Maria* fu Giuseppe, ved. Tacchetti, dom. in Napoli. | Tacchetti Margherita fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Blasich *Albina-Maria* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro. |
| » | 203979 | 25 — | Vecchi *Dialma, Iride* e Michele fu Benedetto, minori sotto la p. p. della madre Faxolfi Annunziata fu Antonio, ved. Vecchi, dom. in Borgo San Luca (Ferrara). | Vecchi *Dialmo-Ilario, Benedetta-Iride* e Michele *o Michelangelo* fu Benedetto, minori ecc. come contro. |
| »<br>» | 91432<br>140302 | 15.800 —<br>1.095 — | Franchi Pietro di Guido minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri maschi e femmine da Giacoletti Amelia fu Giuseppe moglie di Franchi Guido fu Pietro, dom. in Brescia; con usuf. vital. a Gualla *Elena* fu Giovanni, ved. di Giacoletti Giuseppe, dom. in Brescia. | Intestate come contro; con usuf. vital. a Gualla *Margherita-Elena* fu Giovanni, ved. ecc. come contro. |
| » | 98250 | 6.200 — | Giacoletti Amelia fu Giuseppe, moglie di Franchi Guido, dom. in Brescia; con usuf. vital. come la precedente. | Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 aprile 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2713)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n 39.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO | NUMERO di iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | 5 |
| 3.50 %<br>»<br>» | 428718<br>587312<br>608752 | 161 —<br>56 —<br>98 — | Romano *Luigi* fu Francesco, domic. in Acri (Cosenza) ipotecata. | Romano *Benigno-Luigi* fu Francesco, dom. in Acri (Cosenza), ipotecata. |
| »<br>»<br>» | 755895<br>755896<br>731964 | 437,50<br>70 —<br>70 — | *Vanni* Evelina Pericle, Ugo, Romano e Noemi fratelli e sorelle fu Costantino minori sotto la p. p. della madre Albertazzi Elvira di Giovanni, ved di *Vanni* Costantino, dom. in Torino Le due ultime rendite sono con usufrutto ad Albertazzi Elvira di Giovanni, ved. di *Vanni* Costantino. | *Vanni Bertin* Evelina, Pericle, Ugo, Romano e Noemi fratelli e sorelle fu Costantino, minori sotto la p. p. della madre Albertazzi Elvira di Giovanni, ved. di *Vanni Bertin* Costantino, domic. in Torino Le due ultime rendite sono con usufrutto ad Albertazzi Elvira di Giovanni, ved. di *Vanni Bertin* Costantino. |
| »<br>» | 731960<br>612389 | 94,60<br>24,50 | *Vanni* Pericle fu Costantino, minore ecc. come la precedente, libera. | *Vanni Bertin* Pericle ecc. come la precedente, libera. |
| »<br>»<br>»<br>Cons. 5 % | 612387<br>612392<br>731962<br>179432 | 24,50<br>24,50<br>24,50<br>125 — | *Vanni* Corrado } *Vanni* Romano } fu Costantino, minori ecc. come la precedente. L'ultima rendita è minore sotto la tutela di Vanni Pietro fu Carlo. | *Vanni Bertin* Corrado } *Vanni Bertin* Romano } fu Costantino, minori ecc. come la precedente. Nell'ultima rendita *è scritto* minore sotto la tutela di Vanni Pietro fu Carlo. |
| Buono del Tesoro novennale 1ª serie | 63 | Cap. 17.500 — | Anessi Dosolina fu Eugenio moglie di Ballini Antonio. | Anessi Dosolina fu Eugenio, *interdetta sotto la tutela del marito Ballini Antonio.* |
| Cons. 5 % | 47622 | 400 — | Guerrieri Giorgio di Vincenzo, domic. in Modica (Siracusa). | Guerrieri Giorgio di Vincenzo, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro. |
| »<br>»<br>» | 215114<br>215115<br>261485 | 2.500 —<br>2.035 —<br>10.000 — | Motolese Maria-Saveria fu Ciro, moglie di *Bartolo* Serafini-Sauli, domic. in Montesardo di Alessano (Lecce), vincolata. | Motolese Maria-Saveria fu Ciro, moglie di *Bartolomeo* Serafini-Sauli, domic. come contro. |
| »<br>»<br>» | 110984<br>110985<br>171338 | 30 —<br>80 —<br>85 — | Mezzano *Maria* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p della madre Gila Teresa fu Antonio, ved. di Mezzano Giovanni Battista, domic. in Vercelli (Novara). La prima rendita è con usufrutto a Gila Teresa di cui sopra. | Mezzano *Rosa-Maria-Margherita* fu Giovanni Battista, minore ecc. come contro. |
| » | 187795 | 50 — | *Di Ganci* Carmelo *di* Vincenzo, domic. in New York. | *Di Gangi* Carmelo *fu* Vincenzo, *minore sotto la tutela di Cerami Carmelo fu Croce*, domic. in Petralia Soprana (Palermo). |
| » | 440061 | 75 — | Granai *Ariodante* fu Ercole, minore sotto la p. p della madre Dell'Amico Giuseppa ved. Granai, domic. in Torano frazione di Carrara. | Granai *Ercole-Ariodante* fu Ercole, minore ecc. come contro. |
| »<br>» | 520802<br>520803 | 250 —<br>250 — | Famà Francesca } Famà Antonina } di Santo, minori sotto la p. p. del padre, domic. in Cefalù (Palermo); con usufrutto vitalizio a *Maggio* Giuseppina fu Francesco, moglie di Famà Santo, domic. in Cefalù. | Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a *Micciché Maggio* Giuseppina ecc. come contro. |
| » | 481362 | 540 — | Tibiletti *Anita-Amalia fu Eugenio Alfredo*, minore sotto la p. p. della madre *Locarni* Giuseppina di Emilio, ved. Tibiletti, domic. in Varese. | Tibiletti *Annita-Aurelia fu Alfredo*, minore sotto la p. p. della madre *Locarno* Giuseppina ecc. come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Prest. Littorio<br>» | 25839<br>50194 | 100 —<br>100 — | Intestate come la precedente. Nell'ultima rendita è sotto la p. p. della madre *Locarno* Giuseppina ecc. | Intestate come la precedente. |
| Buoni del Tesoro novennale 4ª serie | 277 | Cap. 9.000 — | Zagari *Amelia* fu Ezzelino, minore sotto la p. p. della madre *Corti* Lina ved. Zagari. | Zagari *Amalia* fu Ezzechino, minore sotto la p. p. della madre *Conti* Lina ved. Zagari. |
| » | 356 | » 6.000 — | Bertoni Eugenia fu Giulio, minore sotto la tutela di Bertoni Emilio fu Giuseppe. | Bertoni *Alma-Eugenia* fu Giulio, minore ecc come contro. |
| Buoni del Tesoro novennale 2ª serie | 280 | » 5.000 — | Pesarin Giuseppe fu Pasquale, con usufrutto vitalizio a Guglielmi Teresa fu *Giosuè* ved. Mazzella. | Pesarin Giuseppe fu Pasquale, con usufr vital. a Guglielmi Teresa fu *Domenico* ved Mazzella. |

**A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 9 aprile 1932 - Anno X.

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2606)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 162.

Da Andreoli Alessandro fu Giovanni Battista, domiciliato a Manerola di Riomaggiore (La Spezia) è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta, mod. 243, n. 13, rilasciatagli dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di La Spezia il 9 gennaio 1931-IX per un titolo di debito redimibile del capitale nominale di L. 500.

Si fa noto che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza opposizioni, si farà luogo alla consegna del nuovo titolo a chi di diritto, senza ritiro di detta ricevuta, la quale pertanto rimarrà senza effetto.

Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(3157)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio di note tra l'Italia e la Bulgaria relative alla esenzione dal visto consolare dei certificati d'origine che accompagnano le merci dall'uno all'altro dei due Paesi.**

In seguito ad uno scambio di note intervenuto fra il R. Ministro a Sofia ed il Governo bulgaro, l'accordo italo-bulgaro per l'esenzione dal visto consolare dei certificati d'origine che accompagnano le merci dall'uno all'altro dei due Paesi, stipulato in Sofia il 19-20 maggio 1931, entra in vigore il 15 maggio corrente.

Il predetto accordo fu approvato nel Regno con legge n. 136 del 7 gennaio 1932, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 1932, n. 59.

(3170)

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**X Concorso nazionale per la Vittoria del grano.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i propri decreti: 30 dicembre 1927, emanato di concerto co Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, registrato all Corte dei conti il 9 gennaio 1928, registro n. 1 Economia nazional foglio n. 37, e 27 maggio 1930, emanato di concerto coi Ministri pe l'agricoltura e le foreste e per le finanze, registrato alla Corte de conti il 12 giugno 1930, registro n. 4, foglio n. 400, contenenti l norme relative all'espletamento del Concorso nazionale per la Vi toria del grano;

Decreta:

Art. 1.

È bandito, tra i conduttori di fondi coltivatori di frumento de Regno e delle Colonie dell'Africa Settentrionale, il X Concorso na zionale per la Vittoria del grano, per l'anno agrario 1932-33.

Il concorso consta di una gara provinciale e di una gara nazio nale.

Nella gara nazionale i premi saranno separatamente assegna per le tre seguenti categorie di aziende agrarie: grandi aziende medie aziende, piccole aziende.

Nella gara provinciale i premi saranno separatamente asse gnati per quelle delle tre anzidette categorie di aziende che si r scontrano nella Provincia.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria entro il 31 marzo 1933, redatte su apposito modulo fornito dalla Commissione stessa e firmato rispettivamente dai conduttori dei fondi partecipanti al concorso.

Ogni Commissione provinciale stabilirà, per la rispettiva Provincia in relazione alle condizioni locali, i limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria.

Le aziende parteciperanno al concorso con la loro complessiva entità ed organizzazione, oltre che per la parte della superficie specialmente coltivata a frumento.

Non sono ammesse al concorso aziende nelle quali la superficie investita a frumento sia inferiore ad un ettaro.

Art. 3.

Nella gara provinciale i premi verranno attribuiti a coloro che abbiano ottenuto la maggiore produzione unitaria di frumento nei confronti con quella media delle aziende circostanti aventi condizioni similari e dimostrino di aver praticato:

a) buone lavorazioni del terreno;

b) sufficienti e razionali concimazioni indirette e complementari dirette;

c) la semina con frumenti precoci o almeno di altre razze elette o, per l'Italia Meridionale, di varietà locali di maggior pregio, e con seme selezionato e disinfettato;

d) diligenti cure colturali.

Costituiranno titolo di speciale merito:

e) la semina in linee, a macchina, o con altro metodo giustificato dalle condizioni locali che permetta ad ogni modo di conseguire i vantaggi della semina a macchina;

f) l'adozione di razionali rotazioni;

g) la presenza della massima quantità possibile di bestiame in rapporto alle risorse foraggere e all'ordinamento dell'azienda;

h) il carattere di continuità ed organicità delle buone norme della coltivazione del frumento ed il posto a questa dato nella complessiva attività e nell'indirizzo economico dell'azienda.

Nel giudizio di merito relativo agli elementi sopra indicati sarà anche tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, nonchè del costo di produzione, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

Art. 4.

Ciascuna Commissione provinciale per la propaganda granaria disporrà, per i premi da assegnare nella gara provinciale, della somma indicata nell'annessa tabella A.

Tale somma verrà ripartita in premi di diversa entità per le categorie di aziende agrarie di cui all'art. 1, ultimo comma, e per le aziende di ciascuna categoria.

I premi debbono essere resi noti agli agricoltori con manifesto, affisso non più tardi del 31 luglio 1932, col quale la Commissione pubblicherà il presente bando completato nei limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria e nella ripartizione dei premi per la gara provinciale. La pubblicazione del bando è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte che sarà elaborata dalla Commissione provinciale granaria.

È in facoltà della Commissione di attribuire, in sede di giudizio della gara, ad altre categorie di aziende i premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si mostrassero esuberanti per una determinata categoria.

È pure in facoltà della Commissione di convertire i premi in denaro in premi in macchine agrarie e attrezzi o materie utili nell'agricoltura, di corrispondente valore.

Art. 5.

La gara provinciale sarà istruita da una speciale Commissione, nominata dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria.

Di detta speciale Commissione faranno parte, come segretario relatore, il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia e, come membri esperti consultivi, tutti i reggenti delle Sezioni ordinarie della Cattedra ambulante, ciascuno per la propria circoscrizione.

La Commissione stessa potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della Provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti di minore importanza, da compiere sempre insieme col personale tecnico della Cattedra ambulante di agricoltura.

Rilevati e accertati con speciali sopraluoghi per ogni concorrente tutti gli elementi di cui all'art. 3, la Commissione procederà alla classificazione generale dei partecipanti al concorso e farà le proposte per l'assegnazione dei premi.

Il giudizio definitivo e il conferimento dei premi saranno fatti dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, riunita in seduta speciale, con l'intervento almeno della maggioranza assoluta dei suoi membri e con l'assistenza di tutti i tecnici della Cattedra ambulante di agricoltura che abbiano avuto incarico di raccogliere dati e fare accertamenti.

Art. 6.

La classificazione prevista dal precedente articolo sarà formata col metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 15 alla produzione unitaria, di punti 15 alla lavorazione del terreno, di punti 10 alla concimazione, di punti 10 alla varietà di frumento seminata, di punti 10 alle cure colturali, di punti 10 al metodo di semina, di punti 10 alla rotazione agraria, di punti 10 alla dotazione di bestiame di cui l'azienda dispone e di punti 10 infine al giudizio complementare circa la efficienza, la continuità e l'organicità delle buone norme di coltivazione del frumento e l'importanza di queste nel quadro generale dell'attività produttiva e dell'economia dell'azienda.

Possono essere assegnate anche frazioni di punti espresse in centesimi.

La Commissione giudicatrice ha per termine massimo nello espletamento del suo compito il 15 settembre 1933.

Art. 7.

Alla gara nazionale sono ammessi i soli concorrenti i quali abbiano conseguito il primo premio della rispettiva categoria nella gara provinciale.

Le Commissioni provinciali per la propaganda granaria trasmetteranno entro il 20 settembre 1933, in piego raccomandato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la relazione sullo svolgimento del concorso e le proposte dei premi per la gara provinciale, e segnaleranno inoltre i primi premiati delle tre categorie di aziende nella gara stessa aventi diritto a partecipare alla gara nazionale.

Per ciascuno dei premiati suddetti dovranno essere rimesse la scheda originale, controfirmata dal presidente della Commissione provinciale granaria e dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, e una speciale relazione illustrativa.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre altri accertamenti.

Art. 9.

I premi assegnati per la gara nazionale sono indicati nell'annessa tabella B.

La classificazione dei concorrenti ammessi alla gara nazionale sarà formata con il metodo dei punti, secondo le modalità appresso indicate.

Gruppo a) — Per l'assegnazione di questo gruppo di premi sarà attribuito il massimo di punti 50 alla produzione unitaria assoluta, di punti 10 alla rotazione agraria, di punti 10 alla lavorazione del terreno, di punti 5 alla concimazione, di punti 5 alla varietà di frumento seminata, di punti 5 al metodo di semina, di punti 5 alle cure colturali, di punti 5 alla dotazione di bestiame e di punti 5 al giudizio complementare circa la efficienza, la continuità e l'organicità delle buone norme di coltivazione del frumento e l'importanza di queste nel quadro generale dell'attività produttiva e dell'economia dell'azienda.

Gruppo b) — Per l'assegnazione di questo gruppo di premi sarà attribuito un massimo di punti 50 alla produzione unitaria relativa (rapporto tra la produzione conseguita dal concorrente e quella media della zona circostante comprendente terreni similari), di punti 10 alla rotazione agraria, di punti 10 alla lavorazione del

terreno, di punti 5 alla concimazione, di punti 5 alla varietà di frumento seminata, di punti 5 al metodo di semina, di punti 5 alle cure colturali, di punti 5 alla dotazione di bestiame e di punti 5 al giudizio complementare circa la efficienza, la continuità e l'organicità delle buone norme di coltivazione del frumento e l'importanza di queste nel quadro generale dell'attività produttiva e dell'economia dell'azienda.

Gruppo c) — Per l'assegnazione di questo gruppo di premi sarà attribuito un massimo di punti 25 alla produzione unitaria assoluta e un massimo di punti 25 alla produzione unitaria relativa. Per gli altri elementi di giudizio saranno adottate le stesse puntuazioni stabilite per l'assegnazione dei premi dei gruppi a) e b).

### Art. 10.

I concorrenti che siano stati premiati nei precedenti anni non potranno conseguire nuovi premi sia nella gara provinciale che in quella nazionale, se non avranno dimostrato, con i risultati raggiunti e con la prova dei nuovi mezzi tecnici adottati per raggiungerli, di avere migliorato e consolidato la produzione granaria.

Nessun concorrente potrà conseguire più di un premio sia nella gara provinciale che in quella nazionale.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria il conduttore è tenuto a corrispondere al colono la quota del premio spettantegli in base al contratto di colonia.

Il conduttore dell'azienda premiata, qualora non ne sia anche il direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo un quarto del premio o — nel caso di fondi condotti a colonia parziaria — della parte di premio spettante al conduttore stesso.

### Art. 11.

Per lo svolgimento del concorso nelle Colonie dell'Africa Settentrionale i compiti affidati alle Commissioni provinciali per la propaganda granaria e alle Cattedre ambulanti di agricoltura saranno esercitati rispettivamente dalle Direzioni dei servizi agrari del Governo della Tripolitania e della Cirenaica

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1932 - Anno X

*Il Capo del Governo*
*Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1932 - Anno X*
*Registro n. 8 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 49.*

TABELLA A.

SOMME ASSEGNATE PER I PREMI NELLA GARA PROVINCIALE.

| | |
|---|---|
| Provincie di Agrigento, Alessandria, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, Palermo, Perugia | L. 20.000 |
| Provincie di Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Macerata, Matera, Messina, Napoli, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Potenza, Ravenna, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Torino, Trapani, Viterbo | » 15.000 |
| Provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecce, Mantova, Milano, Modena, Nuoro, Pavia, Pescara, Pisa, Ragusa, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Teramo, Terni, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza | » 11.000 |
| Provincie di Como, Livorno, Lucca, Novara, Pistoia, Pola, Reggio Calabria, Vercelli | » 8.000 |
| Provincie di Aosta, Bolzano, Genova, Gorizia, Imperia, Massa, Savona, Spezia, Trento, Trieste, Varese | » 5.000 |
| Provincie di Belluno, Fiume, Sondrio (Zara) | » 2.000 |
| Tripolitania e Cirenaica complessivamente | » 10.000 |

TABELLA B.

PREMI PER LA GARA NAZIONALE.

| | | Gruppo a) | Gruppo b) | Gruppo c) |
|---|---|---|---|---|
| Grandi aziende agrarie | 1° | 1 da 40.000 | 2 da 40.000 | 1 da 40.000 |
| | 2° | 1 da 20.000 | 2 da 20.000 | 1 da 20.000 |
| | 3° | 1 da 15.000 | 2 da 15.000 | 1 da 15.000 |
| | 4° | 1 da 12.000 | 2 da 12.000 | 1 da 12.000 |
| | 5° | 1 da 10.000 | 2 da 10.000 | 1 da 10.000 |
| Medie aziende agrarie | 1° | 1 da 30.000 | 2 da 30.000 | 1 da 30.000 |
| | 2° | 1 da 15.000 | 2 da 15.000 | 1 da 15.000 |
| | 3° | 1 da 12.000 | 2 da 12.000 | 1 da 12.000 |
| | 4° | 1 da 10.000 | 2 da 10.000 | 1 da 10.000 |
| | 5° | 1 da 8.000 | 2 da 8.000 | 1 da 8.000 |
| Piccole aziende agrarie | 1° | 1 da 15.000 | 2 da 15.000 | 1 da 15.000 |
| | 2° | 1 da 12.000 | 2 da 12.000 | 1 da 12.000 |
| | 3° | 1 da 9.000 | 2 da 9.000 | 1 da 9.000 |
| | 4° | 1 da 6.000 | 2 da 6.000 | 1 da 6.000 |
| | 5° | 1 da 3.000 | 2 da 3.000 | 1 da 3.000 |

*Il Capo del Governo*
*Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(3167)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.